



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. 4/19

(PROC. P.A. 43/18)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 febbraio 2019, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Anna Cusimano - Componente Relatore

Avv. Gianpiero Orsino - Componente

per decidere in ordine al deferimento a carico di Fabiano Capovilla (Tessera Fise n. 007649/D)

PREMESSO CHE

- con atto di incolpazione depositato il 16 gennaio 2019 la Procura Federale ha deferito, innanzi a questo Tribunale Federale, il signor Fabiano Capovilla, Tecnico federale di Volteggio responsabile dell'ASD "Il Cavallo è Vita", per violazione dell'art. 1.1 del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora innanzi, per brevità, anche R.G.) e della Disciplina che regola il rilascio delle autorizzazioni a montare (d'ora innanzi, per brevità, anche DAM), per aver richiesto, a marzo 2018, il rilascio del brevetto volteggio B/V per una propria allieva in assenza, in capo a quest'ultima, della "*necessaria anzianità di almeno due mesi*" richiesta dalla DAM;
- l'incolpazione di cui al deferimento trae origine dalla sentenza del Tribunale Federale, emessa nel procedimento n.r.g. 16/2018, che "*rimette gli atti alla Procura Federale affinché verifichi la condotta del Comitato Regionale Veneto che ha rilasciato il Brevetto B volteggio (B/V) e del tecnico Federale di Volteggio responsabile dell'associazione che ha valutato l'idoneità della deferita*";
- all'esito dell'indagine la Procura Federale ha ritenuto sussistenti gli estremi per procedere all'archiviazione degli atti nei confronti del Comitato Regionale Veneto e per promuovere azione disciplinare nei confronti del signor Capovilla;
- il signor Capovilla, interrogato dalla Procura Federale il 22 novembre 2018, ha "*ammesso di aver richiesto il rilascio del brevetto alla propria allieva prima dei due mesi previsti nel Nuovo Regolamento, precisando tuttavia che: a) egli conosceva già da tempo la tesserata e che, pertanto, si trattava sostanzialmente di un rinnovo del brevetto; b) era facile incorrere in errore in quanto la norma violata, di recente introduzione, non risultava recepita dal sistema informatico che, dunque, non innescava automatici meccanismi di blocco come in altre procedure di rilascio; c) la Fise*



Federazione Italiana Sport Equestri

aveva istituito una norma transitoria del seguente tenore: “Sino a dicembre 2018 l’istruttore di un allievo che ha iniziato il percorso formativo in periodo antecedente alle attuali modifiche, potrà, a discrezione dell’Istruttore stesso, utilizzare le normative e le modalità valide nell’anno 2016”, come da circolare in data 25/06/2018 del Presidente Fise”;

- visto l’art. 48, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE il Presidente del Tribunale ha fissato l’udienza di discussione per il giorno 20 febbraio 2019, disponendo la comunicazione al signor Fabiano Capovilla ed alla Procura Federale;
- con nota trasmessa in data 11 febbraio 2019 il sig. Capovilla ha comunicato l’impossibilità a partecipare all’udienza del 20 febbraio, riportandosi alle difese rese al Procuratore Federale nel corso dell’interrogatorio del 22 novembre 2018 e richiamando la mancanza di volontarietà nella violazione e la mancanza di danno o illecito vantaggio per alcuno. Comunicazione ribadita con nota del 18 febbraio 2019;
- all’udienza del 20 febbraio, preso atto della mancata costituzione in giudizio a mezzo di legale, questo Tribunale ha dichiarato la contumacia del signor Capovilla. È comparso il Procuratore Federale, il quale ha concluso rimettendosi al Tribunale per l’applicazione della sanzione ritenuta di giustizia;
- il Tribunale si è riservato.

RILEVATO CHE

- il Deferito, nel corso dell’interrogatorio innanzi alla Procura federale del 22 novembre 2018, ha ammesso la violazione contestata: *“Riconosco di aver richiesto il rilascio del brevetto alla (...) prima dei 2 mesi previsti dal nuovo Regolamento; ammetto dunque che si è verificata una violazione (...)”,* affermando tuttavia di essere incorso in errore in quanto la norma violata *“è stata introdotta nel 2016 e il sistema informatico non mi risulta ancora implementato con tale novità, per cui è anche facile incorrere in errore”.* E, ancora, affermando che *“il brevetto da me rilasciato (...) non ha determinato vantaggi né danni ad alcuno”.* Ha, infine, prodotto una circolare del 25 giugno 2018 del Presidente FISE, che ha ad oggetto *“Norma transitoria rilascio Brevetto B”*, che detta una norma transitoria *“allo scopo di favorire il rilascio del Brevetto B a tutti coloro che abbiano frequentato un corso finalizzato al conseguimento dello stesso presso Centri Ippici affiliati che abbiano organizzato corsi ad hoc, o che non abbiano completato l’iter precedentemente in vigore”,* che stabilisce che: *“Sino al 31 dicembre 2018 l’istruttore di un allievo che ha iniziato il percorso formativo in periodo antecedente alle attuali modifiche, potrà, a discrezione dell’Istruttore stesso, utilizzare le normative e le modalità valide nell’anno 2016”.*



CONSIDERATO CHE

- l'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, rubricato “*Atti sanzionabili – Illeciti disciplinari*”, prevede che sia sanzionabile la violazione di qualsivoglia disposizione federale prescindendo dalla finalità di ottenere un indebito vantaggio o un danno, in capo ad alcuno: “*1. Costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo, che violi le norme stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice del Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale, dalle relative Norme di attuazione, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti di settore, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le disposizioni federali*”; e il terzo comma della predetta disposizione stabilisce che “*l'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto, ad eccezione dell'ignoranza evitabile*”. Non può, pertanto, riconoscersi alcun effetto esimente alla circostanza che il rilascio del brevetto non avrebbe “*determinato vantaggi né danni ad alcuno*”, circostanza tra l'altro inveritiera, atteso che l'ingiustizia (vantaggio per alcuni/correlativo danno per altri) è in *re ipsa* nel rilascio dell'autorizzazione a montare in spregio della normativa di settore. Men che meno può essere invocata dal Deferito l'ignoranza della normativa, ancor più se chi la invoca è, in quanto Istruttore federale, chiamato ad applicarla, come nel caso di specie.

- Come correttamente rilevato dalla Procura Federale, inoltre, non può trovare accoglimento la richiesta del signor Capovilla, di applicazione della norma transitoria di cui alla circolare del 25 giugno 2018 del Presidente FISE. Non può trovare applicazione sia perché la stessa, come previsto nella circolare, ha integrato la Disciplina delle Autorizzazioni a Montare pubblicata nel 2018, nella parte relativa al rilascio del solo “Brevetto B”. Nella relativa sezione, infatti, è stata espressamente prevista, in calce all'elencazione dei requisiti, la possibilità di rilascio del Brevetto B – in presenza delle circostanze ivi indicate – in base alla normativa vigente nel 2016. E la medesima norma transitoria non è riportata nella sezione relativa al rilascio del Brevetto B Volteggio (B/V).

Sia perché, comunque, il richiamo alla DAM 2018, ed alla circolare del Presidente FISE, è inconferente con l'odierno procedimento, atteso che la Disciplina delle Autorizzazioni a Montare che si applica allo stesso è, *ratione temporis*, quella del 2017, approvata con Delibera del Consiglio Federale del 27 marzo 2017, la quale prevede, tra i requisiti per il rilascio del Brevetto B Volteggio, l'anzianità del tesserato presso la stessa associazione di appartenenza di almeno 2 mesi prima di



Federazione Italiana Sport Equestri

sostenere il saggio. Ed anche nella DAM 2017 la norma transitoria che prevede che *“l’istruttore di un allievo che ha iniziato il percorso formativo in periodo antecedente alle attuali modifiche (...), potrà, a discrezione dell’Istruttore stesso, utilizzare le normative e le modalità valide nell’anno 2016”* ha validità esclusivamente per il rilascio del Brevetto B, e non anche del Brevetto B Volteggio (B/V).

TENUTO CONTO CHE

il Deferito ha immediatamente riconosciuto la violazione ascritta

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l’art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE e la Disciplina delle Autorizzazioni a Montare 2017

APPLICA

Al signor Fabiano Capovilla, come in epigrafe generalizzato, la sanzione della sospensione, *ex art. 6, lett. e)* del Regolamento di Giustizia FISE, da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico e ufficiale di gara, per 15 (quindici) giorni.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all’Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l’immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso in Roma, il giorno 4 marzo 2019

PRESIDENTE: *F.to* Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE RELATORE: *F.to* Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE: *F.to* Avv. Gianpiero Orsino